N. 00079/2022 REG.PROV.COLL. N. 01183/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ultima Spiaggia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Follonica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Lenzetti, Stefania Sili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

con il ricorso originariamente proposto:

- della nota del Comune di Follonica prot. n. 16566 del 15 maggio 2018, recante ad oggetto "Istanza di proroga ex comma 4-bis dell'art. 03 D.L. n. 400/1993 s.m.i. – provvedimento di rigetto";

- della nota del Comune di Follonica prot. n. 9231 del 16 marzo 2018, recante preavviso di diniego e che viene impugnata in sede giurisdizionale in quanto, si legge nella nota del 15 maggio 2018, "le motivazioni, espressamente riportate nella nota di preavviso, sono richiamate integralmente nella presente ancorché non trascritte";

con i motivi aggiunti depositati in data 21 gennaio 2019:

- della nota del Comune di Follonica prot. n. 35902 del 23 ottobre 2018, con cui viene dato riscontro alla nota della Soc. Ultima Spiaggia del 1° ottobre 2018.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Follonica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2021 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Parte ricorrente, impresa balneare ex art. 11 legge n. 217/2011 in quanto titolare dell'omonimo stabilimento balneare Ultima Spiaggia sita nel litorale del Comune di Follonica, espone in fatto che

la realizzazione dell'attuale stabilimento venne assentita con determinazione del

Comune di Follonica n. 1256 del 31 ottobre 2007, all'esito di un complesso intervento di

riqualificazione e ristrutturazione urbanistica, iniziato nel 2006; in particolare, per un verso, con concessione n. 2 del 31 dicembre 2010 il Comune di Follonica le concedeva di: «a) occupare un'area demaniale marittima della superficie complessiva di quadrati 443,00 (quattrocento) situata nel Comune di Follonica in Viale Italia - con strutture di "facile rimozione" qualificate quali cabine. piattaforma e servizi igienici di servizio all'impianto b) la conduzione di balneare: una pertinenza demaniale marittima censita al C.F. del Comune di Follonica al Foglio 23 mappale 107 di metri quadri complessivi 200 (duecento) di cui 100 (cento) destinati all'attività commerciale e i restanti 100 (cento) ai servizi igienici e cucina». Per altro verso, con distinta concessione n. 2 del 2011, il Comune di Follonica concedeva altresì alla Soc. Ultima Spiaggia il godimento, nel periodo dal 15 aprile al 15 ottobre di ogni anno, dell'arenile demaniale, avente superficie complessiva di mq 730,00, prospiciente i manufatti di cui alla precitata

concessione n. 2/2010, al fine di posarvi ombrelloni, sedie a sdraio e altro materiale balneare; con concessione n. 3 del 2011 è stato concesso, per le medesime finalità, il godimento per tutto l'anno solare di un'ulteriore area demaniale marittima, avente superficie pari a mq 445,00.

Posto che tali titoli concessori venivano prorogati, ai sensi dell'art. 1, comma 18°, D.L. n. 194/2009 s.m.i., sino al 31 dicembre 2020, con distinti atti di proroga (n. 55, n. 56 e n. 57 dell'anno

2014), in data 23 marzo 2016, con istanza registrata ai protocolli comunali al numero 123/2016 l'odierna ricorrente domandava il prolungamento del rapporto concessorio per ulteriori anni 20 ex

art. 3, comma 4-bis, D.L. n. 400/1993 s.m.i., rappresentando di aver investito € 1.038.785,85 e che per ammortizzare tale somma sarebbero stati necessari ulteriori anni 21.

Attuato detto procedimento ai sensi del citato comma 4-bis per effetto della dalla L.R. Toscana 9 maggio 2016, n. 31, con nota prot. n. 9231 del 16 marzo 2018 l'Amministrazione comunale comunicava il contestato preavviso di diniego dell'istanza prot. n. 123/2016, ivi rappresentandosi disponibile nondimeno accogliere l'opzione contrattuale provista all'art. 1, comma 2, della concessione demaniale, formalmente accettata dalle parti al momento della sottoscrizione. La concessione demaniale principale n. 2/2010, infatti, all'articolo 1 "durata e uso" commi 1 e 2, stabilisce una durata sino al 31 dicembre 2015 (5 anni), "fermo restando per il concessionario la facoltà di avvalersi di quanto previsto dal comma 4-bis dell'art. 03 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 conv. in legge 4 dicembre 1993, n. 494 come introdotto dal comma 253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in

ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare".

L'odierna ricorrente – rappresentata la volontà di avvalersi della clausola di cui al rammentato art. 1 della concessione n. 2/2010, a tal fine domandando l'indicazione di un termine per la ripresentazione del PEF «così da evidenziare melius entità degli investimenti autorizzati e già realizzati, tenendo altresì conto dell'utile di impresa ordinario» - riceveva da ultimo l'impugnata

nota prot. n. 16566 del 15 maggio 2018, con cui l'ente locale comunicava tramite pec il diniego definitivo dell'istanza n. 123/2016, rinviando quanto alle motivazioni alla nota di preavviso del 16 marzo 2018. In particolare e con specifico riferimento al prolungamento consensuale del rapporto ex art. 1 della concessione n. 2/2010 l'A.C. rappresentava in sintesi che la relativa domanda avrebbe dovuto essere ripresentata corredata da modello ministeriale D2, limitando la richiesta di prolungamento ad un massimo di anni 20 dalla data di rilascio della concessione n. 2/2010.

Avverso tale provvedimento ed i prodromici atti della sequenza procedimentale proponeva il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l'annullamento e deducendo i seguenti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere:

I. Violazione art. 6 legge 7 agosto 1990, n. 241; - eccesso di potere per carenza di motivazione; illogicità e contraddittorietà manifesta.

Si deduce in sintesi l'illegittimità del provvedimento del 15 maggio 2018 per aver rigettato, in violazione delle elementari regole in tema di soccorso istruttorio, l'istanza ex comma 4-bis dell'art. 03 d.l. n. 400/1993 s.m.i. ancorché la società istante avesse inteso avvalersi della clausola della concessione n. 2/2010 attuativa di tale comma.

II. Violazione art. 2, 3, 11, 41, 42, 117 e 117 Cost.; - violazione artt. 49 e 56 Tfue; - violazione dei principi desumibili dalla comunicazione interpretativa della commissione europea "sulle concessioni nel diritto comunitario" (2000/c 121/02), adottata il 24 febbraio 1999; - violazione dei principi desumibili dalla sentenza Promoimpresa (Corte di giustizia, sez. v, 14 luglio 2016, c-458/14 e c- 67/15); - violazione e falsa applicazione art. 03 d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 conv. in legge 4 dicembre 1993, n. 494; - violazione comma 18° dell'art. 1 d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25; - eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione.

Si deduce in sintesi che erroneamente il Comune di Follonica ha ritenuto che la durata del rapporto concessorio in essere non potesse essere prolungato consentire l'ammortamento di al fine investimenti effettuati e non ancora ammortizzati; da quanto dall'a.c. diversamente divisato rideterminazione della durata della concessione d.m. è necessitata tenuto conto che, in base ai principi dalla desumibili sentenza Promoimpresa, il prolungamento della concessione si impone ogni qualvolta il concessionario dia prova di aver effettuato investimenti non ancora ammortizzati.

III. Ulteriore violazione art. 2, 3, 11, 41, 42, 117 e 117 Cost.- violazione e falsa applicazione art. 03 d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 conv. in legge 4 dicembre 1993, n. 494; - violazione comma 18° dell'art. 1 d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25. Si deduce in sintesi che, diversamente da quanto

affermato dal Comune di Follonica, dai precedenti della Corte costituzionale, con cui sono state censurate fonti regionali in tema di prolungamento della durata di concessioni balneari, non è dato ricavare argomenti contrari all'applicabilità nel nostro ordinamento dei principi desumibili dalla sent. Promoimpresa in tema di proroga caso per caso delle concessioni in essere in ragione di investimenti non ancora ammortizzati.

IV. Ulteriore violazione dei principi desumibili dalla sentenza Promoimpresa; - violazione I.r. Toscana 9 maggio 2016, n. 31; - violazione art. 1 concessione n. 2/2010; - eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e illogicità.

Si deduce in sintesi che, diversamente da quanto divisato dal Comune di Follonica il procedimento ex comma 4-bis si applica anche alle concessioni in essere senza bisogno di preventiva rinuncia.

- V. Ulteriore violazione dei principi euro-unitari in tema di durata delle concessioni;
- eccesso di potere per difetto di istruttoria; carenza di motivazione; travisamento dei fatti.

Si deduce in sintesi che, diversamente da quanto ritenuto dal Comune di Follonica, il PEF del febbraio 2017 dimostra che il periodo di ammortamento residuo degli investimenti effettuati è sufficiente a richiedere un prolungamento della concessione di ulteriori anni 20; il riferimento a nuovi ma limitati investimenti è tuttavia indispensabile al fine di determinare il c.d. utile di impresa.

VI. Ulteriore violazione del comma 4-bis dell'art. 03 d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 conv. in legge 4 dicembre 1993, n. 494; - ulteriore violazione dell'art. 1 concessione n. 2/2010 - eccesso di potere per travisamento di fatti.

Si deduce, infine, in sintesi che, diversamente da quanto sostenuto dal comune intimato, l'art. 1 della concessione n. 2/2010 non è contrario ad un prolungamento della durata del rapporto concessorio superiore al 31 dicembre 2020.

Nelle more dell'instaurato giudizio, a mezzo del proprio legale, la società ricorrente inviava al Comune di Follonica la nota datata 1° ottobre 2018 con cui veniva ribadito il proprio intendimento di avvalersi della clausola recata dall'art. 1, comma 2°, della concessione demaniale n. 2/2010, in forza

del quale è consentito il prolungamento della concessione in essere fino all'anno 2030.

Il successivo provvedimento negativo, di cui alla nota prot. n. 35902 del 23 ottobre 2018, veniva impugnato con motivi aggiunti, deducendo, oltre a vizi di illegittimità derivata, i seguenti motivi di censura: Violazione art. 6 legge 7 agosto 1990, n. 241; -

eccesso di potere per carenza di motivazione; illogicità e contraddittorietà manifesta.

Si deduce in sintesi l'illegittimità della nota del 23 ottobre 2018 per aver rigettato, in violazione delle elementari regole in tema di soccorso istruttorio, l'istanza ex comma 4-bis dell'art. 03 d.l. n. 400/1993 s.m.i. ancorché la società istante avesse inteso avvalersi della clausola della concessione n. 2/2010 attuativa di tale comma.

Si costituiva l'amministrazione comunale intimata, concludendo, per un verso, per l'improcedibilità del ricorso in ragione dell'intervenuta dichiarazione di agli atti per sopravvenuta carenza rinuncia interesse, essendo il successivo ritiro della stessa inefficace in quanto motivato e condizionato specifica e puntualmente individuata circostanza, poi descritta (la venuta meno dell'AGCM, poi definitivamente segnalazione archiviata); e per altro verso e comunque, l'infondatezza dello stesso con conseguente rigetto per effetto delle sentenze nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021

dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: ed, invero, la portata nomofilattica di tali decisioni e l'ampiezza dei principi di diritto dalle medesime statuiti inducono a ritenerle integralmente applicabili anche al caso di specie, con la conseguenza dell'infondatezza dello spiegato gravame.

Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti ed il rituale deposito delle memorie conclusionali e di replica, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 21 dicembre 2021.

DIRITTO

Il ricorso, introduttivo e per motivi aggiunti, è infondato e va respinto per le ragioni che seguono; può quindi prescindersi dall'esame dell'eccezione in rito formulata dalla difesa comunale, in ogni caso non condivisibile attinendo ad un profilo (l'interesse al ricorso) che, in quanto condizione dell'azione, deve essere valutato dinamicamente fino al momento in cui il ricorso venga trattenuto in decisione.

Nel merito, il complesso di censure attivate dalla parte ricorrente poggia sul duplice, complementare assunto per cui, da un lato, oggetto del presente giudizio non è una proroga automatica ex comma 18° dell'art. 1 D.L. n. 194/2009 s.m.i. ovvero ex commi 682-683 dell'art. 1 legge n. 145/2018, cui soltanto sarebbero da riferire le conclusioni delle citate decisioni dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato; e, dall'altro, la domanda della società ricorrente riposa invece sull'art. 1, comma 2°, della c.d.m. n. 2/2010, il quale fa salva la facoltà del concessionario "di avvalersi di quanto previsto dal comma 4-bis dell'art. 03 D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 conv. in legge 4 dicembre 1993, n. 494, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, già introdotto al momento della conclusione del procedimento e tuttora vigente".

Il Collegio diversamente osserva che, non solo ed a monte, i principi affermati dalla giurisprudenza nazionale e euro-unitaria convergono nel senso di estenderne gli effetti anche a moduli che, al fuori di uno stretto ed asettico automatismo, valorizzino l'entità e la rilevanza economica delle opere da realizzare; ma, anche ed a valle, che pure con riferimento alla presente fattispecie siffatta valorizzazione non possa comportare né un possibile effetto di proroga né un preliminare obbligo di riscontro.

Ed, invero e quanto al primo profilo declinato in termini di giurisprudenza nazionale, giova preliminarmente rilevare come l'Adunanza Plenaria, richiamando in termini la sentenza del 14 luglio 2016 CGUE nelle C-458/14 e C-67/15 (Società riunite Promoimpresa e altri) – premesso il principio secondo cui il diritto dell'Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime lacuali o fluviali) avvenga all'esito di una procedura ad evidenza pubblica (punto 14 delle sentenze nn. 17 e 18) – abbia precisato che i presupposti canoni assiologici di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento e gli obblighi di di pubblicità debbano trasparenza e "applicazione ad ogni fattispecie [...] che dia luogo a prestazione di attività economiche o che comunque costituisca condizione per l'esercizio di dette attività" (punto 15 delle sentenze).

Le stesse decisioni del supremo organo di giustizia amministrativa, a riprova della vis expansiva dei principi ivi statuiti, lungamente ed in maniera approfondita richiamano l'articolata giurisprudenza costituzionale formatasi sul tema con riguardo allo scrutinio di legittimità costituzionale di diverse leggi regionali volte proprio ad introdurre forme di c.d. proroga in via amministrativa delle concessioni demaniali in essere attraverso meccanismi connessi alla presentazione da parte del richiedente di un programma di investimenti per la valorizzazione del bene dato in concessione.

Si precisa infatti che anche la Corte costituzionale, a partire dal 2010, è più volte intervenuta sulla questione, dichiarando costituzionalmente illegittime alcune disposizioni regionali - per mancato rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento U.E. (art. 117, primo comma, Cost.) – che prevedevano proroghe delle concessioni demaniali marittime in favore dei titolari delle concessioni. L'Adunanza Plenaria -prendendo le mosse da Corte cost. n. 180/2010. che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, l.r. Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8, il quale prevedeva la possibilità, per i titolari di concessioni demaniali, di chiedere la proroga della concessione, fino ad un massimo di 20 anni dalla data del rilascio, subordinatamente alla presentazione di un programma di investimenti per la valorizzazione del bene - ricorda come la Corte ha dichiarato la norma

costituzionalmente illegittima perché determinava

"un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato della gestione del demanio marittimo, invadendo una competenza spettante allo Stato, violando il principio di parità di trattamento (detto anche "di non discriminazione"), che si ricava dagli artt. 49 e ss. del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in tema di libertà di stabilimento, favorendo i vecchi concessionari a scapito degli aspiranti nuovi".

Si precisa poi che "analoga vicenda ha riguardato l'art. 16, comma 2, I.r. Toscana n. 23 dicembre 2009, n. 77, che è stata dichiarata illegittima dalla Corte con sentenza n. 340/2010. Tale disposizione prevedeva la possibilità di una proroga, fino ad un massimo di 20 anni, delle concessioni in essere, in ragione dell'entità investimenti realizzati dei e relativi ammortamenti: in tale occasione la Corte si è richiamata alla sua precedente decisione n. 180/2010, sopra citata. Stessa sorte hanno subito l'art. 4, comma 1, I.r. Marche 11 febbraio 2010, n. 7; l'art. 5, I.r. Veneto 16 febbraio 2010, n. 13; gli artt. 1 e 2, l.r. Abruzzo18

febbraio 2010, n. 3, dichiarati illegittimi con sentenza n. 213/2011. Tali disposizioni consentivano ai titolari di concessione in corso di validità, che avessero eseguito o che eseguissero, durante la vigenza della concessione, interventi edilizi, accompagnati o meno da acquisto di attrezzature e beni

mobili, di chiedere la variazione della durata della concessione per un periodo compreso tra 7 e 20 anni

(decorrenti dalla data di variazione)".

Conclusivamente si osserva che "al di là delle singole fattispecie, dall'esame delle pronunce citate si evince (appunto già a partire dal 2010) che, nel procedimento di assegnazione dei beni demaniali,

occorre assicurare il rispetto delle regole della par condicio, tra cui, in primis, l'effettiva equipollenza delle condizioni offerte dal precedente concessionario e dagli altri aspiranti".

Né pare condivisibile la contraria prospettazione di parte ricorrente ed incentrata, per un verso, sul tipo di sindacato costituzionale ivi operato (invasione di competenze legislative esclusive dello Stato) e, per altro verso, sul dimensionamento temporale e del correlato quadro normativo di riferimento: in senso opposto s'osserva come non solo la giurisprudenza costituzionale, delineando un assetto ad ampia prescinde dalle singole fattispecie, che gamma esprima un quadro di principi che copra anche diposizioni successive ed in linea con l'attuale quadro normativo di riferimento, ma soprattutto non limiti il proprio intervento al dato estrinseco della violazione formale delle regole di riparto ex art. 117 Cost., ma sorregga il proprio scrutinio anche con parametri di merito legati al dato sostanziale della conformità di tali assetti di disciplina con gli invocati parametri costituzionali e, per via interposta, euro-unitari.

Del resto anche l'attento esame della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, pur nell'indubbia maggiore elasticità delle sue statuizioni in linea con il diverso ruolo nomofilattico che esso assume nel contesto del dialogo multi-livello tra corti nazionali e giudice eurounitario, conferma l'esattezza di tali assunti (Corte di Giustizia, Sez. V, 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15). Ed, invero - ribadito, quanto al profilo temporale, che tali statuizioni, anche al fuori della portata della direttiva, riposano comunque sul disposto dell'art. 49 TFUE - i giudici europei indubbiamente, quanto alla tutela del principio di affidamento, contrappongono all'impossibilità che la stessa possa porsi a sostegno di una proroga automatica (istituita dal legislatore nazionale e applicata indiscriminatamente a tutte le autorizzazioni in questione) la diversa considerazione per cui la stessa richiede una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che il titolare dell'autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e ha effettuato i Nondimeno, relativi investimenti. proprio ultimo rilievo concretizzando tale lungi (diversamente dalla prospettazione dell'odierna parte ricorrente) dal fondare un obbligo di valutazione sull'an della proroga cui si correla un'aspettativa giuridicamente rilevante in tal senso riconosciuta all'operatore economico uscente - la stessa Corte precisa che il fine di tutelare il legittimo affidamento dei titolari di tali autorizzazioni, in quanto consente di ammortizzare gli investimenti da loro effettuati, potrà trovare consistenza solo al momento di stabilire, secondo trasparenza e par condicio partecipationis, le regole della procedura di selezione dei candidati potenziali.

In tale ottica, infine, ed in anticipata coerenza con tale approccio ermeneutico, giova ricordare come questo **TAR** avuto modo di precisare ha che "l'amministrazione che intenda procedere a una nuova concessione del bene demaniale marittimo con finalità turistico-ricreativa, in aderenza ai principi eurounitari della libera circolazione dei servizi, della par condicio, dell'imparzialità e della trasparenza, ai sensi del novellato art. 37 cod. nav., è tenuta ad indire una procedura selettiva e a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche profilo economico", dovendosi, pianamente concludere che la proroga legale delle concessioni demaniali in assenza di gara non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento" (TAR Toscana, II, sent. n. 363 dell'8 marzo 2021).

In tale ultimo senso e sviluppando l'ultimo piano della riflessione esegetica, il Collegio osserva come tale assunto regga anche rispetto all'invocata attivazione del procedimento ex art. 1, comma 2°, della c.d.m. n. 2/2010, il quale fa salva la facoltà del concessionario di avvalersi di quanto previsto dal comma 4-bis dell'art. 03 D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 conv. in legge 4 dicembre 1993, n. 494, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, già

introdotto al momento della conclusione del procedimento e tuttora vigente.

Trattasi invero comunque di un effetto giuridico costruito, nell'an, quale proroga legale, laddove la concreta dell'entità e della valutazione rilevanza delle opere, limitando l'incidenza economica valutativa caso dell'attività per al caso dimensionamento quantitativo, è destinato a rilevare solo in punto di dosimetria della durata all'interno della cornice normativamente prefissata.

Ne discende che, anche sotto tale angolo prospettico, l'assetto assiologico e la modulazione organizzativo-procedurale delineata dalle citate decisioni dell'Adunanza Plenaria devono trovare rigorosa applicazione, con conseguente congruità istruttorio-motivazionale dei gravati provvedimenti.

In definitiva, pertanto, il ricorso introduttivo e per motivi aggiunti va respinto in quanto sorretto da censure non meritevoli di favorevole condivisione.

Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, inziale e per motivi aggiunti come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore Pierpaolo Grauso, Consigliere

L'ESTENSORE Carlo Buonauro IL PRESIDENTE Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO